

## **“La Persona e le Istituzioni”**

di Enzo Cheli

(Padova, 21 gennaio 2011)

1. Il rapporto tra persona e istituzioni – che forma l’oggetto di questo incontro – se lo consideriamo nella prospettiva dello Stato contemporaneo di tradizione liberale europea coincide, nella sostanza, con il tema della costruzione e del funzionamento della democrazia intesa come forma di Stato fondata sulla sovranità popolare, sulla separazione dei poteri, su libere elezioni degli organi rappresentativi, sulla responsabilità dei governi, su un diffuso sistema di libertà. Vorrei affrontare questo tema, che investe naturalmente uno spazio storico molto ampio, cercando di dare risposta a tre domande che si riferiscono alla realtà del nostro paese: a) come questo rapporto tra persona e istituzioni (o tra persona e potere) è stato costruito e legittimato nella nostra costituzione repubblicana? b) come questo rapporto ha funzionato nei 65 anni di vita della nostra Repubblica? c) quali problemi e quali prospettive si presentano oggi nel nostro paese in ordine ai possibili sviluppi di questo rapporto?

Ma è evidente che, anche così delineato, il tema rimane sempre molto vasto per cui le risposte, per forza di cose, dovranno essere molto sintetiche e dare per scontati molti passaggi.

2. Partiamo dalla prima domanda, cioè dall’esame della costruzione del rapporto tra persona e istituzioni quale risulta nell’impianto della nostra carta repubblicana. A questo proposito vorrei richiamare un episodio avvenuto in questa Università.

Nell’autunno del 1946, Norberto Bobbio - che era allora un giovane professore di filosofia del diritto che insegnava in questa Università - svolgeva, all’inaugurazione dell’anno accademico, una prolusione dedicata al tema della democrazia considerata proprio sotto il profilo del rapporto tra la persona e il potere. Ricordando questa occasione molti anni dopo Bobbio rilevava che allora “lo Stato totalitario era la nostra ossessione; la democrazia, oltre che la nostra speranza, il nostro impegno”.

Quando Bobbio svolgeva questa relazione la Repubblica – con il referendum del giugno 1946 - era nata da pochi mesi e la Costituente muoveva i suoi primi passi.

Il clima che si respirava allora in Italia era ancora fortemente segnato dalle tragedie del fascismo e della guerra, dalle divisioni e dal dissesto che questi due eventi avevano determinato

nel tessuto sociale, economico, istituzionale e anche etico del paese: in particolare, nel tessuto di quell'etica pubblica su cui si fonda il rapporto tra il cittadino e le istituzioni. Su questo terreno il secondo conflitto mondiale era stato un vero "scontro di civiltà", che aveva messo in gioco la costruzione del rapporto tra la persona ed il potere statale. Da un lato si poneva, infatti, la visione degli Stati liberali e delle democrazie nate dalle grandi rivoluzioni del XVII e XVIII secolo (in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Francia), visione ispirata dal principio che tutti gli uomini nascono egualmente liberi e indipendenti (secondo la dizione che per prima si trova nella Dichiarazione dei Diritti dello Stato della Virginia del 1776) e dispongono, di conseguenza, di diritti che precedono lo Stato e che lo Stato deve riconoscere e rispettare attraverso un patto (o contratto) sociale o, se vogliamo, attraverso una costituzione; dall'altro lato si poneva la visione dello Stato totalitario propria dei regimi fascisti e nazisti, per cui la persona doveva annullarsi nello Stato inteso come la fonte prima ed esclusiva di ogni diritto riferibile alla persona al punto che – come si poteva leggere nella voce "Stato" della Enciclopedia Treccani, firmata da Mussolini, ma redatta da Gentile – "tutto è nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato".

Ora, la vittoria delle democrazie sul piano mondiale e le vicende della Resistenza sul piano interno ponevano, nell'autunno del 1946, alla nostra Costituente due compiti storici estremamente impegnativi: il compito di ricostruire l'unità del paese, che il fascismo e la guerra avevano compromesso, e il compito di dare forma ad una democrazia moderna, che imponeva di mettere a fondamento della nuova Repubblica quella dignità e quella libertà della persona che la dittatura aveva prima oscurato e poi travolto (basti pensare alle leggi razziali del 1938). Alla Costituente questo compito di definire il sistema delle libertà della persona fu affidato, fin dal giugno del 1946, alla 1° Sottocommissione della Commissione dei 75, presieduta da Tupini, di cui facevano parte personalità come quelle di Dossetti, La Pira, Moro, Togliatti, Marchesi, Basso, Iotti.

La preparazione di un primo progetto sui diritti della persona venne affidato a Giorgio La Pira e a Lelio Basso che, all'inizio del settembre 1946, presentarono alla Sottocommissione due relazioni distinte, ma animate a un'identica ispirazione. Ispirazione che conduceva ad affermare – per usare un'espressione di Dossetti – *"l'antiorità della persona rispetto allo Stato"* per cui si doveva imporre allo Stato – e qui uso le parole di La Pira – di riconoscere *"i diritti sacri, inalienabili, naturali della persona in opposizione al regime fascista che questi diritti aveva violato in radice"*.

Ma questa impostazione non era individualista, perché poneva la persona al centro di un sistema di relazioni sociali, così da affermare (uso ancora le parole di Dossetti) la *“necessaria socialità di tutte le persone, che sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: innanzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità .... e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato”*.

Tali principi venivano riassunti in un odg che lo stesso Dossetti presentava il 9 settembre 1946 e che non fu mai votato, ma che di fatto avrebbe orientato l'intera costruzione del catalogo delle libertà che si andava elaborando. Nasceva così quel modello di *“piramide rovesciata”* di cui avrebbe parlato Aldo Moro - che allora era il più giovane dei Costituenti - in una conversazione privata tra i membri della Sottocommissione, conversazione che viene ricordata da Meuccio Ruini nel suo diario. Scrive Ruini che in questa conversazione Moro configurò l'impianto dei diritti fondamentali come una *“piramide rovesciata”* alla base della quale si doveva porre la persona che, nei livelli successivi della piramide che si andava allargando verso l'alto, si veniva a sviluppare progressivamente nelle formazioni sociali dove la persona opera: prima nella famiglia, poi nella scuola, nella confessione religiosa, nella comunità del lavoro e nel sindacato, fino a salire verso le formazioni politiche (i partiti), che nella visione di Moro venivano a rappresentare l'anello di raccordo della persona e delle formazioni sociali con l'apparato pubblico (con lo Stato al centro e gli enti espressione di autonomie territoriali alla periferia), regolati nella seconda parte della Costituzione.

Questo disegno prendeva una prima forma nel progetto varato dalla Commissione dei 75 alla fine del 1946 per venire poi a trovare, dopo il dibattito in aula, il suo assetto definitivo nei *“principi fondamentali”* della prima parte della Costituzione intitolata ai *“Diritti e doveri dei cittadini”*, con un asse portante costituito dai primi cinque articoli della carta e con la presenza di due *“pietre angolari”* riferite proprio alla persona e rappresentate dall'art. 2, in tema di inviolabilità della persona umana, e dall'art. 3 dedicato al principio di uguaglianza.

**3.** Il rapporto persona-istituzioni accolto dalla nostra Costituzione veniva così a trovare la sua base nella combinazione di queste due norme che poi riceveranno ampi sviluppi nelle varie parti del testo costituzionale. Con l'art. 2 si stabiliva, in particolare, che *“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politi-*

*ca, economica e sociale*". Questa norma affermava così tre principi fondamentali che rappresentavano una novità nel contesto delle costituzioni europee del dopoguerra. In primo luogo con questo articolo si sanzionava la presenza di "diritti inviolabili dell'uomo" (della persona umana e non solo del cittadino) che la Repubblica era tenuta a "riconoscere e garantire". Questa formulazione accoglieva, nella sostanza, la visione giusnaturalistica che era stata prospettata fin dalla prima relazione di La Pira – e che era stata poi fortemente sostenuta da Dossetti – dal momento che, secondo questa costruzione, non spetta al potere pubblico attribuire tali diritti, ma soltanto di "riconoscerli". Diritti, quindi, preesistenti allo Stato che vengono qualificati "inviolabili", cioè inattaccabili da parte di qualsivoglia potere, pubblico o privato e, pertanto, sottratti anche alla possibilità di una loro eliminazione attraverso un procedimento di revisione costituzionale.

In secondo luogo tali diritti – nella formulazione della norma – venivano riferiti alla persona non come soggetto isolato, ma come soggetto inserito in un tessuto sociale pluralistico dove si realizza la personalità dell'individuo e per questo i diritti della persona venivano garantiti sia con riferimento allo Stato che a tutti gli organismi sociali entro cui la persona è destinata a vivere ed operare. La persona veniva quindi protetta in quanto "persona sociale" – formula già adottata da Basso e da Mortati - con la conseguenza che il rapporto bilaterale tra individuo e Stato – che aveva caratterizzato l'impianto delle libertà nello Stato liberale (si pensi alla costruzione delle libertà nello Statuto albertino) - viene ora ad articolarsi in un rapporto più complesso - che potremmo definire trilaterale - dove le formazioni sociali o le "comunità intermedie" si pongono come anelli di congiunzione tra la persona e gli apparati pubblici.

In terzo luogo, infine, nell'impianto della norma – con una visione che Ruini definiva "mazziniana" – i "diritti inviolabili" della persona venivano indissolubilmente legati ai doveri inderogabili richiesti dalla solidarietà politica, economica e sociale.

Questi principi fissati nell'art. 2 vedevano poi la loro prima declinazione nell'art. 3 dove si affermava il principio di eguaglianza sia in senso formale (dinanzi alla legge) che sostanziale (di fronte alle opportunità della vita) e dove si introduceva la prospettiva di una partecipazione di tutti i lavoratori (cioè di tutte le persone attive, indipendentemente dal loro rapporto di cittadinanza) all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

La presenza di questi principi espressi in apertura del testo costituzionale induceva, dunque, la dottrina italiana, fin dalle prime interpretazioni della nostra carta, a qualificare il nostro impianto dei diritti fondamentali come un impianto "personalista" (centrato sulla persona),

“pluralista” (diretto a dare rilievo alle formazioni sociali) e “solidarista” (in quanto diretto a collegare i diritti fondamentali ai doveri di solidarietà). Con gli artt. 2 e 3 si ponevano così le basi del nostro ordinamento repubblicano come “democrazia pluralista”, dove il potere politico viene a trovare il suo punto di radicamento nella persona, nelle formazioni sociali e nel sistema delle autonomie e dove la dialettica politica viene fondata sulla pari legittimazione di tutte le forze in campo, rappresentative di tutti i diversi interessi economici e sociali nonché di tutte le diverse posizioni culturali.

4. Ma nella costruzione del nostro impianto repubblicano questa struttura di base costruita come “democrazia pluralista” veniva anche collegata al vertice con quel modello di “Stato costituzionale” – come forma più evoluta dello Stato di diritto e dello Stato sociale - che veniva disegnato nella seconda parte della Costituzione sulla base di alcuni principi fondativi tracciati, in particolare, nell’art. 1 e nell’art. 139. Ai sensi dell’art. 1 la sovranità veniva, infatti, affidata al popolo, inteso come insieme dei cittadini viventi che, peraltro, è tenuto ad esercitarla *“nelle forme e nei limiti della Costituzione”*. Sovranità, dunque, costituita e non costituente che il popolo è in grado di esercitare soltanto entro i vincoli posti dalla presenza di una Costituzione rigida e presidiata da forti garanzie. In concreto, l’esercizio della sovranità da parte del popolo avviene – secondo l’impianto della carta costituzionale - attraverso l’impiego dei diritti politici e attraverso gli istituti di democrazia diretta (cioè attraverso l’elettorato attivo e passivo, i referendum abrogativi e confermativi, l’iniziativa legislativa popolare, la petizione). Ma al di là di queste forme di esercizio diretto della sovranità, è l’intero quadro dei diritti di libertà spettanti alla persona e alle formazioni sociali che concorrono a determinare le dinamiche proprie di una democrazia pluralista. Questo avviene in concreto attraverso l’esercizio dei vari diritti di libertà, civili e sociali (quali la libertà di espressione, di riunione, di associazione, di sciopero, di esercizio della fede religiosa) che concorrono a definire gli orientamenti dell’opinione pubblica e conseguentemente la volontà della maggioranza ai fini dell’elaborazione dell’indirizzo politico a livello centrale e locale, ma che concorrono anche a definire gli orientamenti dell’opposizione (o delle minoranze) che sono in grado di proporsi come alternativa all’azione della maggioranza e dei governi.

Secondo il disegno costituzionale la democrazia italiana, che pone al suo centro la persona e le sue libertà, è, dunque, una democrazia oltre che “pluralista” anche “rappresentativa”, dal momento che le decisioni di indirizzo maturano in prevalenza attraverso organi rappresen-

tativi (nonostante la presenza di alcuni correttivi di democrazia diretta) e “costituzionale” (e non maggioritaria), dal momento che la costituzione sovrasta tutti i poteri statuali e lo stesso popolo sovrano e rappresenta, pertanto, un limite rigido per tutte le forze in campo, limite sottratto – ai sensi dell’art. 139 - anche alla possibilità di una revisione costituzionale per quanto concerne la “forma repubblicana”, cioè l’insieme dei principi supremi e dei diritti inviolabili.

5. E qui veniamo alla seconda domanda. Se questo è, in sintesi, il disegno che i costituenti – sorretti da forti motivazioni storiche - posero in atto tra il 1946 e il 1947, come ha funzionato questo disegno nei 65 anni della nostra esperienza repubblicana?

Sul terreno delle libertà dirette a garantire la sfera personale e sul terreno del radicamento di un rapporto tra persona e istituzioni ispirato ai principi della democrazia mi sembra che il nostro disegno costituzionale abbia, nel complesso, funzionato bene e abbia ben sostenuto la prova del tempo (tanto più se si pensi che la nostra costituzione, nel panorama europeo, è oggi la più “anziana” tra le costituzioni vigenti).

Su questo terreno il modello costituzionale ha ben funzionato perché ha favorito, nel tessuto sociale, la diffusione di un sistema di libertà e di autonomie che, al momento dell’avvio della nostra esperienza repubblicana, poggiava ancora su un terreno molto precario e fragile: basti pensare alla lunga sopravvivenza, fino all’entrata in funzione della Corte costituzionale, di tante norme illiberali poste dal fascismo, quali quelle contenute nel Testo Unico di pubblica sicurezza. Il radicamento della democrazia è potuto avvenire, nell’arco dei primi decenni di questa esperienza, grazie alla pressione che il corpo sociale ha esercitato in favore dell’attuazione dell’impianto costituzionale (attuazione cui resistevano, invece, consistenti forze politiche: si pensi al c.d. “ostruzionismo di maggioranza”) e grazie anche all’azione positiva e proattiva svolta dagli organi di garanzia e, in primo luogo, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (che inizia ad operare nel 1956, otto anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione). Giurisprudenza costituzionale che, nel corso degli anni, specialmente sul terreno dei rapporti civili, etico-sociali e del lavoro, ha orientato in prevalenza la sua azione, anche attraverso un crescente impiego del principio di eguaglianza e del principio di ragionevolezza estrapolato dal principio di eguaglianza, verso l’attuazione e lo sviluppo dei diritti fondamentali di libertà. Questo radicamento delle libertà attraverso la giurisprudenza costituzionale è avvenuto tanto con riferimento alle libertà individuali che alle libertà delle formazioni sociali favorendo una serie di riforme: si pensi, in particolare, alle riforme che, a partire dagli anni sessanta e settanta, si sono avute in tema di eguaglianza tra i sessi, di tutela della dignità, dell’identità e dell’autonomia della persona; di

famiglia, di lavoro e previdenza; di processo civile e penale; di ordinamento tributario, tutte riforme che hanno trovato il loro punto di avvio proprio in sentenze del giudice costituzionale.

Ma di fronte a queste conquiste della persona e dei suoi diritti sul terreno civile e sociale - conquiste sicuramente in linea con gli sviluppi di una democrazia liberale e pluralista - altri terreni, nel corso della nostra storia repubblicana, sono rimasti, invece, molto scoperti: questo è avvenuto, in particolare, per il terreno dei rapporti economici, dove alcune diseguaglianze, anziché ridursi, si sono accentuate nel tempo ed il “diritto al lavoro” di cui all’art. 4 della Costituzione è rimasto un’utopia, e per il terreno dei rapporti politici, dove il diritto al voto nelle elezioni politiche, anche a seguito delle improvvise leggi elettorali varate dopo il 1993 e in particolare con la riforma del 2005, ha finito per subire, attraverso i premi di maggioranza e l’imposizione dall’alto dei candidati, consistenti alterazioni.

In estrema sintesi credo, quindi, si possa dire che l’obiettivo di fondo che più aveva impegnato il lavoro della Costituente – e cioè l’obiettivo di radicare una democrazia moderna in un paese diviso quale era e resta ancor oggi l’Italia - sia stato raggiunto attraverso lo sviluppo di un diffuso sistema di libertà e di autonomie, che hanno, almeno sinora, evitato il rischio di rotture o involuzioni autoritarie. Questo obiettivo, nell’arco della nostra storia repubblicana è stato raggiunto, sulle lunghe distanze perché, alla fine, hanno ben funzionato sia quella “democrazia pluralista” sia quello “Stato costituzionale” (cioè garantista) che i nostri costituenti vollero costruire sul terreno delle libertà della persona e delle autonomie territoriali.

L’Italia, con la sua storia repubblicana, ha quindi, almeno sinora, potuto concorrere a definire quelle “tradizioni costituzionali comuni” ispirate al rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, della eguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, cui si richiama sia l’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che l’art. 6 del Trattato della stessa Unione.

Ma, detto questo, il giudizio diviene critico (e molto critico) quando si passi dal piano delle libertà e delle autonomie all’esame delle vicende più recenti relative al funzionamento del nostro sistema politico e del nostro governo parlamentare. A partire dalla fine degli anni ’80 il nostro sistema politico e la nostra forma di governo hanno, infatti, mostrato i segni di un crescente inceppamento e di un rischioso distacco della sfera dei poteri pubblici dalla base sociale. Effetti questi probabilmente da collegare allo sfaldamento che si è delineato in quella “democrazia dei partiti” che fin dall’inizio della Repubblica aveva rappresentato l’ossatura e la nervatura del nostro impianto costituzionale. Il fatto è che nel corso degli ultimi venti anni

quell'originaria "democrazia dei partiti" che aveva guidato la nostra vita pubblica fino alla crisi degli anni '90 si è disfatta senza essere stata sostituita da nuovi strumenti e da un nuovo sistema di mediatori sociali dotati di forza aggregante comparabile con quella che i partiti avevano espresso nel passato. Questo ha condotto (e sta oggi sempre più conducendo) sia al depotenziamento degli istituti della rappresentanza, dal momento che mai nella sua storia il Parlamento ha vissuto una crisi di legittimazione paragonabile a quella che oggi lo colpisce; sia all'affermazione nella classe politica di pratiche sempre più verticistiche e corruttive, con un conseguente crescente distacco del corpo sociale dalle istituzioni destinate a rappresentarlo.

Il giudizio storico complessivamente positivo sulla bontà del modello costituzionale, che abbiamo potuto sinora utilizzare, riferito specialmente al terreno delle libertà e delle garanzie, si unisce, dunque, oggi, alla preoccupazione per le disfunzioni in atto a livello di sistema politico e di forma di governo, disfunzioni che sembrano sempre più destinate ad aggravarsi.

**5.** Nasce a questo punto la riflessione sulla terza domanda, cioè sui problemi del presente e sulle prospettive del futuro prossimo. Queste prospettive investono, nella sostanza il tema della "sostenibilità" della nostra democrazia che alcuni politologi e costituzionalisti hanno cominciato ad affrontare in lavori recenti.

Ora, guardando al futuro prossimo, anche alla luce del percorso che abbiamo alle spalle, sarei portato a sottolineare la presenza di tre rischi su cui penso che occorra oggi riflettere bene anche al fine di contrastarne i possibili effetti.

Il primo rischio è quello che da qualche tempo si manifesta nel populismo dilagante cui stiamo assistendo, rischio favorito dai più recenti sviluppi della forma della comunicazione politica e che, ove non fosse contrastato con azioni efficaci, potrebbe anche condurre per gradi allo smantellamento del nostro "Stato costituzionale". E questo potrebbe avvenire in conseguenza dell'affermazione sempre meno condizionata da limiti costituzionali di un principio maggioritario interpretato da leaders sempre meno responsabili. Ora, credo che questo rischio si possa contrastare solo presidiando le libertà della persona e rafforzando i meccanismi di garanzia che la Costituzione, su questo terreno, offre. Tra tutti i diritti, il diritto elettorale e, preliminarmente, la libertà di espressione ed il diritto all'informazione sono, forse, i campi che oggi richiedono le cure più attente.

Un secondo rischio – peraltro strettamente collegato al primo – riguarda il declino delle istituzioni della rappresentanza cui prima si accennava. Le istituzioni parlamentari sono oggi in



forte difficoltà e non emergono ancora procedure o strumenti di democrazia diretta in grado di sostituire o supportare in modo efficace il funzionamento delle istituzioni della rappresentanza (pensiamo anche alle difficoltà che l'istituto del referendum incontra da 15 anni a questa parte). Su questo terreno le nuove forme della comunicazione elettronica potrebbero, credo, svolgere un ruolo positivo se ci premurassimo di orientare il loro impiego verso forme di "cittadinanza attiva" in grado di dare forza alle forme di quella che oggi si tende a qualificare come "democrazia partecipativa" o "deliberativa", cioè alle forme di una democrazia dove il rapporto tra cittadini e istituzioni non resti limitato alle sole sfide elettorali. Resta, peraltro, il fatto che gli effetti dell'uso delle nuove tecnologie della comunicazione restano ancora molto ambigui, dal momento che sono in grado di spingere sia verso forme di "cittadinanza attiva" che verso forme di populismo favorite da una manipolazione delle coscienze (come accade, ad esempio, sempre più spesso attraverso i sondaggi).

Il terzo rischio, infine, non riguarda soltanto il nostro paese, perché attiene ad un processo più generale oggi in atto che sta conducendo verso la diminuzione della forza conformativa e propositiva delle costituzioni in conseguenza del declino degli Stati e delle sovranità nazionali che tali costituzioni hanno prodotto. Questo è il rischio forse più difficile da contrastare, perché impone la ricerca di rimedi e garanzie che, per poter funzionare, devono superare i confini nazionali, confini che oggi si presentano sempre più fluidi e permeabili sotto la spinta dei processi di globalizzazione economica e di mobilità sociale in atto. Per contrastare questo rischio la via da seguire pare oggi essere quella del rafforzamento degli organismi sovranazionali di dimensione mondiale e continentale (e, per quanto ci riguarda, dell'Unione europea), nonché dell'utilizzo da parte della giurisprudenza dei vari paesi di quelle Carte dei diritti internazionali o sovranazionali (come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, la Carta dei diritti fondamentali dell'UE entrata in vigore con il Trattato di Lisbona nel 2009), che hanno dato un riconoscimento ai diritti della persona volto a superare i confini nazionali: percorso che oggi si sta sempre più rafforzando attraverso quel "colloquio fra le Corti" che favorisce il formarsi, in tema di libertà fondamentali, di una koinè giurisprudenziale trasversale e sovranazionale.

**6.** In estrema sintesi e per concludere mi sembra, quindi, che si possa affermare che la storia del rapporto fra la persona e la sfera pubblica è, per quanto concerne il nostro paese, una storia molto complessa che ha alternato luci e ombre, successi e smacchi, ma che trova ancora,

a mio avviso, i suoi punti di riferimento essenziali nei canoni elementari del costituzionalismo moderno: cioè nel fatto che tutte le persone nascono, per diritto di natura, libere e indipendenti; che la sovranità spetta al popolo che la esercita nel rispetto di una legge fondamentale; che i governi sono responsabili di fronte alla comunità; che i poteri vanno separati per garantire alle persone le loro libertà.